COMUNE DI BORGONE SUSA - Prot 0005988 del 03/11/2026 Tit 15 Cl 1 Fasc

Prefettura Torino - Ordine Pubblico - Area I - Prot. Interno N.0256720 del 02/11/2026

Il Prefetto di Torino

Vista e richiamata l'ordinanza ex art. 2 Tulps n.0177477 del 27 luglio 2026;

Rilevato che la citata ordinanza prevede la possibilità, con successivo provvedimento, a seguito del mutamento della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica o dell'assetto dell'area, di modificare o revocare le prescrizioni imposte, in attuazione del principio di proporzionalità;

Atteso che la Questura di Torino ha rappresentato la necessità di estendere ed integrare l'ambito di efficacia del predetto provvedimento in relazione al fatto che sui canali *social* riconducibili al movimento NO TAV, è emersa la possibilità che, verificatosi nel corso delle ultime settimane, aderenti al movimento NO TAV potrebbero dare vita alle seguenti iniziative:

- dalle ore 19.30 di lunedì 2 novembre 2026, nel Comune di Susa – frazione San Giuliano, presso il presidio permanente NO TAV, potrebbe aver luogo la consueta iniziativa denominata: "APERICENA CONDIVISO", e a seguire, un momento assembleare e di confronto.
- dalle ore 19.30 di martedì 3 novembre 2026, nel Comune di San Didero, presso il presidio permanente NO TAV "Leonard Peltier", adiacente al cantiere TELT di San Didero, una iniziativa denominata: "APERICENA CONDIVISO AL PRESIDIO".

Considerato che nella citata nota vengono evidenziate possibili criticità sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica, rammentando che tali iniziative, apparentemente conviviali, hanno spesso costituito il volano per la realizzazione di azioni violente nei confronti dei cantieri e delle Forze dell'ordine preposte alla loro vigilanza. Alla luce di tale premessa, non si può escludere che anche in questa circostanza, come avvenuto in occasione delle precedenti iniziative e delle passate edizioni del Festival Alta Felicità, una o più manifestazioni di protesta possano interessare il cantiere TELT di Traduerivi, adiacente all'autoporto di Susa, e/o i cantieri TELT di Chiomonte e di San Didero.

Tenuto conto, fra l'altro, di quanto accaduto nel corso del corteo svoltosi nel pomeriggio dello scorso sabato 25 luglio nell'ambito della decima edizione della manifestazione denominata "Festival dell'Alta Felicità". In tale circostanza, circa 7000 manifestanti, partiti da Venaus si sono successivamente divisi in gruppi di minori dimensioni per assaltare, quasi contestualmente, i cantieri Tav della Val Susa. Hanno lanciato pietre, petardi e materiale pirotecnico, anche mediante l'utilizzo di tubi lanciarazzi. Presso il cantiere di Chiomonte, in particolare, diverse centinaia di persone, dopo essersi travisate e munite di scudi, hanno effettuato attacchi violenti e simultanei, su più fronti, mediante il lancio di pietre, bombe carta e di materiale pirotecnico ed esplodente, causando il grave danneggiamento di due mezzi dell'Arma dei Carabinieri, di uno della Guardia di Finanza, di un'autovettura della Polizia di Stato, nonché di parte di alcuni container della società *Itinera* e del centro visitatori della TELT;

Considerato che, alla luce di quanto precede, la Questura ha evidenziato la necessità di predisporre ulteriori misure preventive indispensabili al supporto dei servizi pianificati a tutela dell'ordine e della sicurezza e ha richiesto di integrare, nel periodo indicato, le interdizioni al transito già stabilite con la citata ordinanza contingibile e urgente in vigore fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di predisporre un'adeguata cornice di sicurezza mediante il posizionamento di cancelli e/o

COMUNE DI BORGONE SUSA - Prot 0005988 del 03/11/2026 Tit 15 Cl 1 Fasc

impedimenti che consentano la chiusura dei sentieri che adducono all'area a supporto e protezione del personale delle forze di polizia impegnato nei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica. Questo articolato dispositivo consentirà, inoltre, di ostacolare l'arrivo di manifestanti NO TAV nei pressi dei cantieri e di prevenire azioni violente contro le Forze di Polizia, gli automobilisti e le infrastrutture nonché di tutelare le maestranze operative al loro interno;

Tenuto conto che le azioni poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento NO TAV, sia in costanza di manifestazioni organizzate sia in forma improvvisata, sono idonee a creare una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere e in passato si sono concretizzate in azioni illecite fortemente ostili oltre che fattivamente ostruzionistiche, generando, peraltro, pregiudizi sul regolare andamento dei lavori e preoccupanti compromissioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché grave pericolo per l'incolumità dei fruitori dell'autostrada A32;

Atteso che nella citata relazione la Questura ha rappresentato come le aree oggetto del presente provvedimento siano state utilizzate in occasione di precedenti manifestazioni per tentare di raggiungere le recinzioni del cantiere da più lati, impegnando in tal modo - con azioni anche illecite - contemporaneamente su più fronti le Forze di Polizia presenti;

Rilevato, alla luce delle valutazioni tecniche illustrate nella relazione della Questura, che sussistano preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area dei cantieri in questione, nonché nelle zone interessate dalla manifestazione;

Evidenziato che tutte le aree in località La Maddalena e nelle frazioni Cels e Ramat di Chiomonte, restano comunque pienamente raggiungibili e fruibili attraverso la S.P. 233, in modo tale da garantire il libero esercizio delle legittime attività agricole ed economiche lungo via dell'Avana, previo accertamento delle condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area, da parte dei funzionari responsabili dei servizi di ordine pubblico sul posto.

Considerato che, nella valutazione del preminente interesse pubblico, si è comunque avuto riguardo per l'esigenza di imporre ai privati interessati dal provvedimento il minor sacrificio possibile, conformemente ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza amministrativa di merito;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visti:

-l'art. 5 della legge 152/75, che vieta "*l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (...)*"

-l'art.85 del TULPS, che vieta di "*comparire mascherato in luogo pubblico*";

-l'art.57 del TULPS, che prescrive che "*non possono (...) lanciarsi razzi, accendersi fuochi di*

COMUNE DI BORGONE SUSA - Prot 0005988 del 03/11/2026 Tit 15 Cl 1 Fasc

Il Prefetto di Torino

artificio, (...) o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa."

Visto il D.L.n.23 del 24 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

Nei comuni di Borgone Di Susa, Bruzolo, San Didero

dalle ore 17.00 di lunedì 2 novembre 2026 sino a cessate esigenze di martedì 3 novembre 2026, e dalle ore 17.00 di martedì 3 novembre 2026 sino a cessate esigenze di mercoledì 4 novembre 2026 sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata, la sosta e/o lo stazionamento di persone e mezzi, sia in forma singola che organizzata, nelle seguenti aree dei Comuni di San Didero e Bruzolo e Borgone di Susa limitrofe al cantiere di San Didero:

- Tratto della Strada Statale 25 "del Moncenisio" compreso tra il civico n.7 di Bruzolo e l'intersezione con la SP204 di San Didero.
- Aree agricole e campestri comprese tra l'asse viario di cui al punto precedente e l'Autostrada A32.
- Il parcheggio adiacente alla ferrovia, antistante l'ingresso del cantiere su cui insiste l'ex presidio permanente NO TAV "Leonard Peltier".
- Aree agricole e campestri comprese tra l'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, il sottopasso autostradale di via Lago di Bruzolo, il fiume Dora Riparia e il sottopasso autostradale che da via dei Vernetti di San Didero conduce al fiume Dora Riparia.

L'accesso alle predette aree potrà essere consentito singolarmente e disgiuntamente, fatte salve contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ai titolari di diritti reali, ai residenti ed ai fruitori dei servizi degli esercizi presenti all'interno dell'area.

Nel comune di Susa – frazione Traduerivi e frazione San Giuliano

dalle ore 17.00 di lunedì 2 novembre 2026 sino a cessate esigenze di martedì 3 novembre 2026, e dalle ore 17.00 di martedì 3 novembre 2026 sino a cessate esigenze di mercoledì 4 novembre 2026, sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata, la sosta e/o lo stazionamento di persone e mezzi, sia in forma singola che organizzata, nelle seguenti aree dei Comune di Susa limitrofe al cantiere di "Traduerivi":

- Tratto della Strada Statale 25 "del Moncenisio" compreso tra via Montello e via Foresto.
- Tratto della Strada Statale 24 compreso tra Frazione Traduerivi 10 (Distilleria Erboristica Alpina – DEALP) e Frazione Traduerivi nei pressi del Presidio permanente NO TAV.

COMUNE DI BORGONE SUSA - Prot 0005988 del 03/11/2026 Tit 15 Cl 1 Fasc

- Area di parcheggio dell'Autoporto di Susa.
- Aree campestri adiacenti al cantiere e comprese tra i due tratti sopra indicati della Strada Statale 24 e della Strada Statale 25.

L'accesso alle predette aree potrà essere consentito singolarmente e disgiuntamente, fatte salve contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ai titolari di diritti reali, ai residenti ed ai fruitori dei servizi degli esercizi presenti all'interno dell'area.

Nei Comuni di Giaglione e di Chiomonte

Ferme restando le vigenti interdizioni, disposte con l'ordinanza ex art. 2 Tulps n. 0177477 del 27 luglio 2026 fino al 31 dicembre 2026, per i motivi in premessa indicati, dalle ore 17.00 di lunedì 2 novembre 2026 sino a cessate esigenze di martedì 3 novembre 2026, e dalle ore 17.00 di martedì 3 novembre 2026 sino a cessate esigenze di mercoledì 4 novembre 2026, sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata e la sosta e/o stazionamento di persone e mezzi, sia in forma singola che organizzata nelle seguenti aree dei Comuni di Chiomonte e di Giaglione limitrofe al cantiere di Chiomonte:

Nel comune di Giaglione:

- Strada comunale per Frazione San Giovanni, tutta;
- Strada comunale per Frazione San Rocco, tutta.

Nel comune di Chiomonte:

- Via dell'Avanà, tutta;
- Strada provinciale 233, dall'intersezione con il bivio per frazione Ramat sino all'intersezione con via dell'Avanà;
- Ponte sul fiume Dora Riparia di via Roma.

È inoltre vietato l'accesso a tutti i sentieri ed alle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, che in ogni modo conducano all'area dichiarata di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché alle aree recintate retrostanti all'area del Museo Archeologico del Comune di Chiomonte, per un raggio di 300 metri dal perimetro dell'area medesima e degli assi viari di cui ai punti precedenti come di seguito specificato:

- via dell'Avanà, tutta, per 300 metri sul lato nord e sul lato sud sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia;
- S.P. 233, dall'intersezione con il bivio per frazione Ramat sino all'intersezione con via dell'Avanà, per 300 metri sul lato nord e sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia;
- via Roma, dall'ultima abitazione rilevata in discesa verso il fiume Dora e sino al ponte sul fiume Dora Riparia, per 300 metri sul lato nord-est e, comunque, sino alla riva destra del fiume Dora Riparia;
- Centrale idroelettrica di Chiomonte, dall'area recintata a sud-ovest sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia, compreso il ponte di via Roma sul fiume Dora Riparia.

COMUNE DI BORGONE SUSA - Prot 0005988 del 03/11/2026 Tit 15 Cl 1 Fasc

Il Prefetto di Torino

Divieto di travisamento e di detenzione di oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti ed esplodenti

dalle ore 17.00 di lunedì 2 novembre 2026 sino a cessate esigenze di martedì 3 novembre 2026, e dalle ore 17.00 di martedì 3 novembre 2026 sino a cessate esigenze di mercoledì 4 novembre 2026, è vietato detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quali caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura nei territori dei Comuni di Borgone di Susa, Bruzolo, Chiomonte, Giaglione, San Didero e Susa.

Eventuali deroghe all'applicazione della presente ordinanza potranno essere autorizzate dal Questore di Torino.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ai destinatari, ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 2 novembre 2026

IL PREFETTO
(Cafagna)

BF